

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

- ART. 2** Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.
- ART. 3** Le persone e le proprietà sono inviolabili.
- ART. 4** Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
- ART. 5** Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
- ART. 6** Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
- ART. 7** La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
- ART. 8** L'insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
- ART. 9** Il segreto delle lettere è inviolabile.
- ART. 10** Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.